



**AGENZIA DELLE  
ENTRATE VALIDO**

**SU TUTTO IL  
TERRITORIO  
NAZIONALE**

**MISURE DEL  
DECRETO RILANCIO**

**CREDITO  
D'IMPOSTA PER LA  
SANIFICAZIONE E  
L'ACQUISTO DI  
DISPOSITIVI DI  
PROTEZIONE**



*Per maggiori informazioni e  
contatti:*

**EUROPARTNER SERVICE SRL**

**Milano - Tel.02/6672181**

**euro.fin@europartner.it**

**www.europartner.it**

## **BENEFICIARI**

- Imprese, sia PMI che grandi Imprese
- Lavoratori autonomi
- Enti non commerciali, compresi enti del terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti.

## **INVESTIMENTI AMMISSIBILI**

Credito d'Imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione ai sensi dell'art. 125 del Decreto Rilancio.

A titolo di esempio:

- mascherine
- strumentazione atta a misurare la temperatura corporea a distanza (es. termoscanner all'ingresso degli esercizi);
- strumenti di igienizzazione per i clienti/utenti, per i prodotti commercializzati e per gli spazi (eg ozonizzatori o lampade UV per capi di abbigliamento, vaporizzatori per sanificare camerini, cabine estetiche, aule, etc.);
- attrezzature, software e/o strumenti per monitoraggio e controllo dell'affollamento dei locali;
- dispositivi di protezione individuale rischio infezione COVID- 19 (mascherine chirurgiche o filtranti, guanti in nitrile, occhiali, tute, cuffie, camici, soluzione idroalcolica);
- sanificazione e disinfezione degli ambienti aziendali;
- strumenti di comunicazione (cartellonistica, segnaletica).

## **ENTITA' DELL'AGEVOLAZIONE**

E' riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un limite massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario, purché finalizzato a spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale atti a garantire la salute di lavoratori ed utenti.

## **MODALITA' DI UTILIZZO**

Il credito d'imposta è utilizzabile in dichiarazione dei redditi ovvero, senza limiti di importo in compensazione nel modello F24.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle Imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

***Vi invitiamo a contattarci per verificare l'ammissibilità dei vostri interventi di investimento.***